



COMUNE DI ASCONA

Ordinanza municipale concernente l'utilizzo e la tariffazione delle stazioni di ricarica pubbliche

Il Municipio di Ascona, richiamati:

- Il Regolamento comunale concernente l'utilizzo e la tariffazione delle stazioni di ricarica pubbliche;
- Il Regolamento per la fornitura e/o il trasporto di energia elettrica;

ordina

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Scopo, obiettivi	Art. 1 La presente ordinanza definisce le modalità di utilizzo, di pagamento e le tariffe in funzione delle diverse tipologie di stazioni di ricarica.
Gestione	Art. 2 La gestione delle stazioni di ricarica per autoveicoli pubbliche di proprietà del Comune di Ascona è delegata all'Azienda Elettrica Comunale (AECA).
Campo d'applicazione	Art. 3 ¹ La presente Ordinanza si applica a tutte le stazioni di ricarica di proprietà del Comune, installate sul territorio pubblico o all'interno di manufatti. ² Sono escluse le stazioni di ricarica di proprietà del Comune installate per i veicoli di servizio del Comune.

CAPITOLO II

Utilizzo delle stazioni di ricarica

Parte 2 del Regolamento

Procedura	Art. 4 ¹ L'utente accede all'utilizzo del servizio di ricarica mediante le indicazioni esposte dal Comune e la relativa segnaletica e demarcazione.
-----------	---



Condizioni **Art. 5** ¹Le stazioni di ricarica indicate come gratuite possono essere utilizzate per una durata limitata. Il tempo massimo di utilizzo permesso è indicato tramite segnaletica in corrispondenza delle singole stazioni.

²In caso l'utente fosse impossibilitato nel liberare la stazione di ricarica è tenuto ad avvisare telefonicamente la Polizia Comunale.

³In caso di perdita delle chiavi dell'armadietto presso le stazioni di ricarica per biciclette elettriche verrà richiesto un'importo di 150.- sFr. per la sostituzione del sistema di chiusura.

Sicurezza **Art. 6** Le stazioni che dispongono di cavi di ricarica integrati non necessitano di ulteriori accessori di collegamento. Nelle stazioni senza cavi di ricarica gli utenti dovranno assicurarsi che i propri cavi siano compatibili, conformi e in buono stato.

CAPITOLO III

Tariffe delle stazioni di ricarica

Parte 3 del Regolamento

Principio **Art. 7** ¹Le tariffe delle stazioni di ricarica per autoveicoli prevedono degli importi in funzione del tipo di stazione e del suo utilizzo.

²Il costo della ricarica per gli autoveicoli presso le stazioni pubbliche viene calcolato moltiplicando i quantitativi di energia erogata (kWh) alla relativa tariffa. Nel caso in cui il veicolo rimanga allacciato alla stazione per un tempo superiore a 90 minuti, al costo finale verrà aggiunto un importo in funzione del tempo di giacenza supplementare.

Tariffe **Art. 8** ¹Le tariffe per le stazioni di ricarica di autoveicoli sono le seguenti:

Stazione di ricarica	Tariffa al kWh di energia erogata sFr./kWh	Importo al minuto (dopo i primi 90 min. gratuiti) sFr./min.
Stazioni di ricarica con una potenza massima ≥ 50 kW accessibili senza pagamento del posteggio	0.49	0.10
Stazioni di ricarica con una potenza massima ≤ 22 kW accessibili senza pagamento del posteggio	0.39	0.10
Stazioni di ricarica con una potenza massima ≤ 22 kW presso Autosilo Comunale con pagamento del posteggio	Utenti occasionali, ricarica gratuita (con limitazione al tempo di ricarica) Abbonati, 40.-/mensili in aggiunta all'abbonamento per il posteggio (senza limitazione al tempo di ricarica)	



²Le stazioni di ricarica per biciclette elettriche prevedono una tariffa forfettaria per singolo utilizzo dell'armadietto pari a 2.- sFr.

Pagamento

Art. 9 ¹Il pagamento presso le stazioni di ricarica di autoveicoli avviene tramite carte RFID con il supporto di una società privata di gestione d'incasso.

²Non è possibile effettuare pagamenti in contanti presso le stazioni di ricarica di autoveicoli.

³Problemi o malfunzionamenti imputabili al sistema di lettura delle carte RFID sono di responsabilità della società di gestione d'incasso.

⁴Il pagamento presso le stazioni con armadietto per la ricarica della batteria di biciclette elettriche avviene con l'inserimento di contanti nel sistema di chiusura dell'armadietto.

CAPITOLO III**Disposizioni finali****Norma integrativa**

Art. 10 Per quanto non precisato nella presente ordinanza fa stato il Regolamento comunale concernente l'utilizzo e la tariffazione delle stazioni di ricarica pubbliche;

Sanzioni

Art. 11 ¹Chi contravviene le disposizioni della presente Ordinanza è punibile con multe disciplinari ai sensi dell'Ordinanza federale multe disciplinari e/o in base alla Legge Organica Comunale (art. 145 e segg.).

Reclami

Art. 12 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni.

Disposizioni abrogative

Art. 13 È abrogata ogni altra norma in contrasto con le presenti disposizioni.

Termini ricorsuali

Art. 14 Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Entrata in vigore

Art. 15 Le disposizioni della presente ordinanza entreranno in vigore una volta cresciuta in giudicato.

IL MUNICIPIO

